

Bruxelles, 21 dicembre 2015
(OR. en)

15525/15

EF 236
ECOFIN 1004

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 dicembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2015) 647 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 647 final.

All.: COM(2015) 647 final

Bruxelles, 16.12.2015
COM(2015) 647 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato

1. INTRODUZIONE

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (in appresso "il MAR")¹ esonera gli Stati membri, compresi, nel caso di uno Stato membro a struttura federale, i membri che hanno posto in essere tale struttura federale, i membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), i ministeri, agenzie o società veicolo di uno o più Stati membri, o i soggetti che agiscono per loro conto, dall'applicare il MAR alle operazioni, ordini o condotte attuate nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del MAR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 dello stesso per estendere eventualmente tale esenzione dall'applicazione del MAR a taluni organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e alle banche centrali dei paesi terzi.

La presente relazione valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali dei paesi terzi allo scopo di verificare l'adequatezza dell'estensione della suddetta esenzione.

2. BASE GIURIDICA DELLA RELAZIONE

A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del MAR la Commissione prepara e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 3 gennaio 2016, una relazione che valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi. Sotto il profilo del contenuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del MAR la relazione della Commissione dovrebbe comprendere un'analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni poste in essere da tali organismi e da banche centrali in tali giurisdizioni. Inoltre, sempre a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del MAR, se la relazione conclude, specie con riguardo all'analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di tali paesi terzi dagli obblighi e dai divieti di cui al MAR, la Commissione dovrebbe estendere l'esenzione anche alle banche centrali di tali paesi terzi.

3. CONTRIBUTO TECNICO DELL'ESMA E GIURISDIZIONI CONSIDERATE

In considerazione della natura globale dei mercati finanziari e dei differenti quadri giuridici dei paesi terzi, nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni che coinvolgono le giurisdizioni di paesi terzi, il 21 ottobre 2013 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di individuare le giurisdizioni dei paesi terzi più rilevanti da sottoporre a valutazione. La Commissione ha invitato l'ESMA a tenere conto, nella compilazione di tali elenchi di paesi terzi, del contributo

¹ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ("regolamento sugli abusi di mercato") (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

delle autorità competenti e dei partecipanti al mercato, se opportuno, e, nel caso dell'elenco dei paesi terzi prioritari, a considerare soltanto i paesi con un volume di operazioni significativo nell'ambito di applicazione del MAR. Il 25 novembre 2013 l'ESMA ha trasmesso alla Commissione un contributo tecnico contenente i criteri per stilare un elenco nominativo dei paesi terzi, con l'indicazione delle priorità, nonché raccomandazioni per la definizione di una procedura di selezione e per gli elementi da considerare nella valutazione dei paesi terzi.

Ai fini della valutazione dei paesi terzi, l'ESMA ha ritenuto appropriato prendere in considerazione e utilizzare il metodo del Fondo monetario internazionale (FMI) per individuare le giurisdizioni con un settore finanziario di importanza sistemica soggette obbligatoriamente al programma di valutazione del settore finanziario (FSAP) dell'FMI. A parere dell'ESMA, il metodo dell'FMI, combinando le dimensioni e la capacità di interconnessione del settore finanziario di ciascun paese, tiene conto della dimensione dei mercati finanziari. Secondo l'FMI questo gruppo di paesi rappresenta quasi il 90% del sistema finanziario globale e l'80% dell'attività economica globale e comprende la maggioranza dei paesi del G20 e dei membri del Consiglio per la stabilità finanziaria. Inoltre, l'ESMA ha applicato due criteri aggiuntivi: primo, figurare nell'elenco della task force "Azione finanziaria" delle "giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative" che individua i paesi le cui misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche e, secondo, non essere un paese firmatario del memorandum multilaterale d'intesa della IOSCO.

Dopo aver escluso dallo studio i paesi che sono membri dell'Unione europea e del SEE e avervi incluso la Turchia come paese candidato all'Unione, la Commissione ha redatto un elenco comprendente tredici giurisdizioni (Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Messico, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Singapore, Stati Uniti d'America, Svizzera e Turchia). La Commissione ha deciso di incentrare la propria relazione su queste giurisdizioni in quanto prioritarie per verificare l'adequatezza dell'estensione dell'esenzione dagli obblighi e dai divieti previsti dal MAR.

4. STUDIO ESTERNO

Al fine di eseguire una valutazione complessiva del trattamento internazionale degli organismi pubblici dei paesi terzi, la preparazione della valutazione è stata affidata, in qualità di contraenti indipendenti, al Centro di studi politici europei (CEPS) e all'Università di Bologna (in appresso "i contraenti esterni"). Il 12 giugno 2015 i contraenti esterni hanno sottoposto alla Commissione la relazione intitolata "Study on exemptions for third-country central banks and other entities under the Market Abuse Regulation and the Markets in Financial Instruments Regulation" (Studio sull'esenzione delle banche centrali e di altri organismi di paesi terzi ai sensi del regolamento relativo agli abusi di mercato e del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, in appresso "lo studio esterno"). Ai fini dell'esecuzione dello studio esterno, i contraenti esterni hanno compiuto un'indagine tra le banche centrali dei paesi terzi e somministrato un questionario, hanno condotto ricerche giuridiche ed economiche e analizzato i rispettivi dati. Lo studio esterno era basato, inoltre, su un'analisi economica dei mandati e delle procedure operative delle banche centrali e degli

uffici di gestione del debito (in appresso "i DMO"), nonché su un'analisi giuridica del contesto del mercato e dei quadri operativi e giuridici applicabili alle banche centrali e ai DMO dei paesi terzi.

Per valutare l'opportunità di concedere alle banche centrali e ai DMO l'esenzione dall'applicazione dei requisiti del MAR, i contraenti esterni hanno confrontato le norme applicabili in ciascuna giurisdizione considerata con le disposizioni del MAR. Lo studio esterno ha stabilito il contesto e il quadro per ciascuna giurisdizione e ha individuato il livello di trasparenza e protezione del sistema tenendo conto, tra l'altro, delle norme che vietano e puniscono l'abuso di informazioni privilegiate da parte del personale delle banche centrali o dei DMO, dell'esenzione dall'applicazione del MAR alla politica monetaria, dei cambi o di gestione del debito pubblico praticata dalle banche centrali o dai DMO e dei codici di condotta per il personale relativi all'uso di informazioni riservate, alle operazioni in attivi a fini di interesse privato e all'indipendenza e ai conflitti di interesse.

5. ANALISI DELLE GIURISDIZIONI

Tenendo conto del mandato conferito dall'articolo 6, paragrafo 5, del MAR per la preparazione della presente relazione, l'analisi comparata delle giurisdizioni individuate non è assolutamente esaustiva e si basa, in particolare, sull'analisi dei codici di condotta e/o etici interni applicabili alle banche centrali e ai DMO, sulle norme che limitano l'uso di informazioni riservate a fini personali, la negoziazione di attivi da parte del personale per conto proprio, le misure che promuovono l'indipendenza del personale, gli standard di gestione del rischio e i codici di condotta e/o etici applicabili al personale e l'effettiva applicazione delle norme da parte della funzione di controllo interno della conformità².

• Australia

Reserve Bank of Australia (RBA – Banca centrale dell'Australia): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati e costituiscono sia illeciti amministrativi che reati. La Reserve Bank of Australia non è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Analogamente, non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la RBA applica standard di gestione del rischio. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale sulla base di varie disposizioni giuridiche e del codice di condotta interno applicabile, nonché al divieto di negoziare attivamente strumenti finanziari a fini personali. Inoltre, il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Al momento dell'assunzione il personale è reso edotto dell'esistenza e dell'applicabilità di un codice di condotta interno ed è sottoposto a verifiche periodiche della conoscenza di tale codice. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

² Si vedano la sintesi dell'analisi e i criteri nell'allegato della presente relazione.

Australian Office of Financial Management (Ufficio australiano per l'amministrazione finanziaria): il personale del DMO è soggetto alle norme pertinenti in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Né il DMO australiano né i DMO dei paesi terzi sono esonerati dalle norme in materia di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Il personale è soggetto alle disposizioni generali per l'applicazione degli standard di gestione del rischio agli organismi statali, nonché all'obbligo del segreto professionale. Il personale è altresì soggetto al divieto di utilizzare informazioni privilegiate e di negoziare strumenti finanziari emessi dal DMO; inoltre, ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. La funzione di controllo interno della conformità ha il compito di vigilare sull'applicazione del codice di condotta interno, indagare sulle violazioni e, laddove richiesto, relazionare le autorità esterne. A seconda della gravità del caso, le sanzioni disciplinari possono andare dalla nota di biasimo al licenziamento.

- **Brasile**

Banca centrale del Brasile: l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati e costituiscono reati. La banca centrale non è formalmente esonerata dalle norme in materia di abusi di mercato. Analogamente, non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. La banca centrale dispone di un codice operativo per le operazioni di cessione e acquisizione di strumenti finanziari; inoltre, ha messo in atto e applica coerentemente standard di gestione del rischio. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale e al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini privati. Sebbene non esistano norme che vietino le negoziazioni a titolo definitivo di attivi o strumenti finanziari predeterminati a fini personali, il personale deve astenersi dal trarre vantaggio da informazioni privilegiate o da situazioni di conflitto di interesse derivanti dalla posizione ricoperta all'interno della banca centrale. Inoltre, il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Il comitato etico informa il personale in merito al codice di condotta, vigila sulla sua applicazione e adotta provvedimenti disciplinari in caso di violazione. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari vanno dal monito al licenziamento.

Tesoreria nazionale del Brasile: né il DMO brasiliano né i DMO dei paesi terzi sono esonerati dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non esiste un codice operativo specifico per la gestione delle operazioni di cessione e acquisizione di strumenti finanziari. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale sulla base di varie disposizioni giuridiche e del codice di condotta interno applicabile, nonché al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini personali, senza eccezione alcuna. Norme specifiche e dettagliate vietano espressamente al personale di negoziare strumenti finanziari emessi dal DMO o da altri organismi statali, a meno che trovino applicazione condizioni specifiche e rigorose. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare

conflitti di interesse. Un comitato etico interno vigila sull'applicazione del codice di condotta interno e adotta misure disciplinari in caso di violazioni. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari vanno dal monito al licenziamento.

- **Canada**

Bank of Canada (Banca centrale del Canada): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili di sanzioni. La banca centrale nazionale non è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, mentre è esonerata dalle norme in materia di manipolazione del mercato. Non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la banca centrale applica standard di gestione del rischio. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale, che vieta qualsiasi uso o tentato uso di informazioni privilegiate per interessi privati. Le norme applicabili in materia di negoziazione di strumenti finanziari a fini personali dipendono dalla posizione occupata dai singoli dipendenti. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Un comitato designato presso il consiglio di amministrazione della banca centrale vigila, insieme all'ufficio responsabile del controllo della conformità, sull'applicazione del codice di condotta e ha il compito di sottoporlo a revisione e farlo conoscere nonché di adottare sanzioni disciplinari in caso di violazione. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono comprendere la cessazione del rapporto di lavoro.

Department of Finance Canada (Dipartimento delle finanze del Canada): il personale del DMO canadese è soggetto a norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato, nonché alle sanzioni amministrative e penali pertinenti. Il DMO non è esonerato dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, con un'eccezione per le norme in materia di manipolazione del mercato. I DMO dei paesi terzi non sono esonerati dall'applicazione di dette norme. Valgono gli stessi standard di gestione del rischio applicati dalla banca centrale. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale e al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini privati, senza eccezione alcuna. Al personale è vietato investire in strumenti finanziari che possono causare conflitti di interesse reali o potenziali. Inoltre, il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza e di evitare conflitti di interesse. Esiste una funzione di controllo interno della conformità con il compito di vigilare sull'applicazione del codice di condotta interno, indagare sulle irregolarità e segnalarle alle autorità esterne. L'adesione al codice di condotta interno è prevista dal contratto di lavoro.

- **Cina**

Banca popolare di Cina: il personale della banca centrale è soggetto a tutte le norme che vietano l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato; le violazioni di tali norme costituiscono illeciti amministrativi e/o reati. La banca centrale è esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tale esenzione, tuttavia, non si applica alle banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la banca centrale applica standard di gestione del rischio generali e specifici. La conformità agli standard è controllata periodicamente dalla funzione di controllo interno della conformità e di audit. Il personale è soggetto a un rigoroso obbligo di segreto professionale che resta valido anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nonché al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini privati, senza eccezione alcuna. Gli investimenti in attivi e strumenti finanziari e il loro possesso sono soggetti a restrizioni. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Esiste una funzione di controllo interno della conformità con il compito di vigilare sull'applicazione del codice di condotta interno. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono arrivare a comprendere il licenziamento.

- **Hong Kong**

Hong Kong Monetary Authority (Autorità monetaria di Hong Kong): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili di sanzioni. Poiché l'autorità monetaria di Hong Kong fa parte del potere esecutivo, vi è soltanto un'esenzione di fatto dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni l'autorità monetaria di Hong Kong applica standard di gestione del rischio e si attiene a una politica di investimento interna e a manuali procedurali. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale, che è applicato sulla base di varie disposizioni giuridiche, nonché al divieto di utilizzare informazioni privilegiate per interessi privati e di investire in strumenti finanziari emessi da organismi regolamentati; inoltre, ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Il dipartimento responsabile dell'amministrazione e delle risorse umane vigila sull'applicazione del codice di condotta interno approvato da autorità di regolamentazione esterne. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono arrivare a comprendere la cessazione del rapporto di lavoro.

Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong (Ufficio dei Servizi finanziari e del Tesoro di Hong Kong): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili di sanzioni. Il DMO è di fatto esonerato dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non sono previste esenzioni per i

DMO dei paesi terzi. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale e al divieto di utilizzare informazioni privilegiate per interessi privati. Non è autorizzato a effettuare investimenti privati che possono causare conflitti di interesse reali o presunti con le sue funzioni ufficiali; deve inoltre mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e segnalare eventuali conflitti di interesse ai superiori. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono andare dal monito orale o scritto fino alle dimissioni d'ufficio o al licenziamento.

- **India**

Reserve Bank of India (Banca centrale dell'India): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili ciascuno di sanzioni specifiche. La Reserve Bank of India è esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non sono previste esenzioni per le banche centrali e i DMO dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la Reserve Bank of India applica standard di gestione del rischio le cui modalità di attuazione sono state adeguatamente comunicate. Varie disposizioni di legge impongono al personale l'obbligo del segreto professionale; inoltre, vigono norme che vietano espressamente al personale di effettuare negoziazioni speculative di strumenti finanziari. Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi; non esiste, tuttavia, una politica interna specifica in materia di conflitti di interesse. Per quanto riguarda il codice di condotta, la funzione di controllo spetta a ciascun superiore gerarchico. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono arrivare a comprendere anche la cessazione del rapporto di lavoro.

- **Giappone**

Banca del Giappone: l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili ciascuno di sanzioni specifiche. La banca centrale nazionale non è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Analogamente, non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale, che resta valido per tutta la vita. Al personale è vietato utilizzare informazioni privilegiate a fini privati e negoziare strumenti finanziari. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Un'autorità centrale, il Comitato etico nazionale per il servizio pubblico, ha il compito di fornire consulenza sulle modifiche del quadro etico nazionale per i dipendenti pubblici. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono andare dal monito e la riduzione dello stipendio fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ministero delle Finanze: l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili di sanzioni. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale, che resta valido per tutta la vita, nonché al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini privati e di negoziare titoli di Stato. Inoltre, il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi. Il Comitato etico nazionale per il servizio pubblico ha il compito di fornire consulenza sulle modifiche del quadro etico nazionale per tutti i dipendenti pubblici. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono andare dal monito e la riduzione dello stipendio fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

- **Messico**

Banca del Messico: l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati in quanto costituiscono reati e sono soggetti a pene detentive. La banca centrale nazionale è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la banca centrale applica standard di gestione del rischio le cui modalità di attuazione sono state adeguatamente comunicate. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale, che resta valido anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Esistono norme che vietano esplicitamente al personale di negoziare strumenti finanziari a un prezzo palesemente slegato dal prezzo di mercato equo. Il personale ha inoltre l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. La funzione di controllo interno della conformità al codice di condotta è articolata in vari comitati e dipartimenti. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono andare dal monito e la sospensione fino alla rimozione dall'incarico e all'interdizione temporanea da posizioni analoghe.

Ministero delle Finanze e del Credito pubblico del Messico: il personale del DMO è soggetto alle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato, nonché alle pertinenti sanzioni penali. Non sono previste esenzioni per il DMO nazionale né per i DMO dei paesi terzi dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Le negoziazioni di a sono soggette a restrizioni. Nell'esecuzione delle operazioni il DMO applica standard di gestione del rischio. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale e al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini privati, senza eccezione alcuna. Non vigono norme specifiche che vietino al personale di negoziare strumenti finanziari emessi dal DMO; il personale ha nondimeno l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Un comitato etico è incaricato dell'applicazione del codice di condotta interno. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono andare dal monito fino alla rimozione dall'incarico e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

- **Singapore**

Monetary Authority of Singapore (MAS – Autorità monetaria di Singapore): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili ciascuno di sanzioni specifiche. L'autorità monetaria di Singapore è esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non sono previste esenzioni per le banche centrali o i DMO dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni l'autorità monetaria di Singapore applica standard di gestione del rischio, la conformità ai quali è sottoposta a controlli. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale ai sensi del codice di condotta interno applicabile, nonché al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini privati. Il personale e i familiari non sono autorizzati a detenere strumenti finanziari emessi da organismi regolamentati né ad acquistare al di fuori dei mercati pubblici strumenti finanziari quotati. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di comunicare al responsabile del dipartimento gli eventuali conflitti di interesse. La direzione dell'autorità monetaria di Singapore, insieme ai dipartimenti responsabili delle risorse umane e della gestione del rischio, vigila sull'applicazione del codice di condotta interno e informa al riguardo i nuovi dipendenti. Le sanzioni disciplinari adottate dalla direzione dell'autorità monetaria di Singapore vanno dal biasimo orale alla cessazione del rapporto di lavoro.

- **Corea del Sud**

Banca di Corea: l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili ciascuno di sanzioni specifiche che possono arrivare fino all'ergastolo. La banca centrale nazionale non è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Analogamente, non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la banca centrale applica standard di gestione del rischio. Il personale ha l'obbligo del segreto professionale, dal quale può essere dispensato per motivi di condivisione di informazioni con altre autorità, e non può utilizzare informazioni privilegiate a fini privati. Le restrizioni alle negoziazioni di strumenti finanziari valgono soltanto per il personale che ha accesso a informazioni critiche. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi; in caso di conflitti di interesse deve consultare il funzionario competente per il controllo della conformità e non può partecipare all'adozione delle pertinenti decisioni. Il funzionario competente per l'etica e il controllo della conformità è responsabile della formazione del personale in merito al codice di condotta e vigila sulla conformità. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ministero della Strategia e delle Finanze della Corea: il personale del DMO è soggetto alle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato, nonché alle pertinenti sanzioni amministrative e penali. Non sono previste esenzioni per il DMO nazionale né per i DMO dei paesi terzi dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Il funzionario competente per il controllo della conformità è incaricato dell'applicazione del codice di condotta interno. A seconda della gravità del caso, possono essere adottate sanzioni disciplinari.

- **Svizzera**

Banca nazionale svizzera: l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili di sanzioni. La banca centrale nazionale è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non sono, invece, previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la banca centrale applica standard di gestione del rischio. Il personale è soggetto all'obbligo del segreto professionale ai sensi del codice di condotta interno applicabile e i membri del consiglio della banca sono tenuti a rispettarlo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Al personale è vietato utilizzare informazioni privilegiate a fini privati e negoziare strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate, nonché partecipare a operazioni di cambio di valore superiore a una determinata soglia monetaria senza la preventiva autorizzazione. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Il dipartimento competente per il controllo della conformità vigila sull'applicazione del codice di condotta interno ed è responsabile delle attività di consulenza, formazione, indagine, monitoraggio e segnalazione. I casi di dolo e di negligenza grave sono passibili di sanzioni disciplinari che possono arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Amministrazione federale delle Finanze: il personale del DMO è soggetto alle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato nonché alle pertinenti sanzioni amministrative e penali. Il DMO nazionale è esonerato dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tale esenzione non si applica ai DMO dei paesi terzi. Il personale è soggetto a un rigoroso obbligo di segreto professionale che resta valido anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nonché al divieto di utilizzare informazioni privilegiate a fini privati. Vigono norme che impongono restrizioni alle operazioni in strumenti finanziari da parte del personale, che ha l'obbligo di tenere registrazioni al riguardo e, se richiesto, di comunicare informazioni sui propri investimenti. Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. I superiori gerarchici vigilano sull'applicazione del codice di condotta interno; la conoscenza del codice rientra tra

le attività di formazione del personale. A seconda della gravità del caso, le sanzioni disciplinari possono arrivare fino al licenziamento.

- **Turchia**

Banca centrale della Repubblica di Turchia: l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati, costituiscono sia illeciti amministrativi che reati e sono passibili ciascuno di sanzioni specifiche. La banca centrale nazionale è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; per contro, tale esenzione non si applica alle banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la banca centrale applica standard di gestione del rischio, la cui attuazione è sottoposta a verifiche. Il personale ha l'obbligo del segreto professionale, la cui violazione costituisce reato. Al personale è vietato partecipare alle aste dei titoli di Stato. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e si deve astenere dal partecipare a decisioni riguardo alle quali si trova in situazione di conflitto. Il dipartimento responsabile delle verifiche è competente per l'applicazione del codice di condotta interno, effettua esami e studi, compie indagini e offre servizi di consulenza. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, le sanzioni disciplinari possono arrivare a comprendere anche la cessazione del rapporto di lavoro.

Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica di Turchia: il personale del DMO è soggetto alle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato, nonché alle pertinenti sanzioni amministrative e penali. Non sono previste esenzioni per il DMO nazionale né per i DMO dei paesi terzi dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Il personale è vincolato agli standard di gestione del rischio ed è soggetto a un rigoroso obbligo di segreto professionale nonché a restrizioni per quanto riguarda la negoziazione di strumenti finanziari. Inoltre, il personale deve segnalare i titoli posseduti da esso e dai familiari e ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Una commissione etica, nominata dalla direzione del DMO, elabora una cultura dell'etica, offre consulenza e vigila sui comportamenti. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, il consiglio della banca centrale può applicare una serie di sanzioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento.

- **Stati Uniti d'America**

Federal Reserve System (Banca centrale federale): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati e costituiscono illeciti amministrativi passibili di sanzioni. La banca centrale nazionale è formalmente esonerata dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Non sono previste esenzioni per le banche centrali dei paesi terzi. Nell'esecuzione delle operazioni la banca centrale applica standard di gestione del rischio. Il personale è soggetto a

un rigoroso obbligo di segreto professionale e al divieto di utilizzare informazioni privilegiate per il proprio vantaggio personale. Vigono norme che impongono espressamente al personale divieti o restrizioni per quanto riguarda la negoziazione di strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate intorno alle date in cui si riunisce il Federal Open Market Committee (Comitato federale del mercato aperto) e per quanto riguarda gli investimenti in titoli di Stato statunitensi. Il personale ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Il responsabile dell'etica, che è un alto funzionario della banca, è responsabile anche dell'attuazione del programma della banca centrale volto a mantenere i livelli più elevati di onestà, integrità e imparzialità nella conduzione delle attività della banca centrale. A seconda della gravità dell'irregolarità commessa, il personale è soggetto a sanzioni disciplinari che possono arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

U.S. Department of the Treasury (Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti): l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e tutte le forme di manipolazione del mercato sono vietati. Il personale è soggetto a un rigoroso obbligo di segreto professionale e a restrizioni per quanto riguarda l'acquisto di attivi e il possesso di strumenti finanziari, nonché a norme esaurienti in materia di informativa finanziaria. Inoltre, ha l'obbligo di mantenere l'indipendenza da interessi di terzi e di evitare conflitti di interesse. Il Deputy General Counsel è il funzionario del dipartimento competente per l'etica e ha il compito di gestire e coordinare il programma etico e le altre questioni inerenti al codice di condotta interno applicabile. In caso di irregolarità, il responsabile dell'ufficio (Bureau) interessato adotta idonei provvedimenti correttivi e sanzioni disciplinari che possono arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. CONCLUSIONI

In questa fase la Commissione conclude che, sulla base della valutazione eseguita attraverso l'analisi dei criteri fondamentali e dei criteri aggiuntivi, come su indicato, è opportuno concedere alle banche centrali e ai DMO di Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Giappone, India, Messico, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Singapore, Stati Uniti d'America, Svizzera e Turchia e alla banca centrale della Cina l'esenzione dall'applicazione dei requisiti previsti dal MAR. Pertanto, per estendere l'esenzione alle banche centrali e ai DMO su elencati è necessario un atto delegato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del MAR.

L'analisi comparata riportata nella presente relazione non è assolutamente esaustiva e si basa anche sulla legislazione di alcuni paesi terzi, che può subire aggiornamenti. Le conclusioni contenute nella presente relazione non pregiudicano eventuali modifiche future conseguenti a modifiche della legislazione dei paesi terzi o a cambiamenti delle circostanze di fatto che possono rendere necessaria la revisione dell'elenco delle banche centrali e dei DMO di paesi terzi che godono dell'esenzione.

ALLEGATO: PANORAMICA COMPARATA DEI PAESI TERZI

		Norme sull'abuso di informazioni privilegiate	Norme sulla comunicazione di informazioni privilegiate	Norme sulla manipolazione e del mercato	Esenzione delle CB/dei DMO	Standard di gestione del rischio	Informazioni riservate	Operazioni private in attivi	Indipendenza e conflitti di interesse	Applicazione delle norme	Esenzione
Australia	CB	Sì	Sì	Sì	No	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e di evitare conflitti di interesse	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
	DMO	Sì	Sì	Sì	No	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
Brasile	CB	Sì	Sì	Sì	No	Applicati e comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
	DMO	Sì	Sì	Sì	No	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e di evitare conflitti di interesse	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
Canada	CB	Sì	Sì	Sì	Sì (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
	DMO	Sì	Sì	Sì	No	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e di evitare conflitti di interesse	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
Cina	CB	Sì	Sì	Sì	Sì (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
	DMO	Sì	Sì	Sì	Non pubblicamente disponibili/ comunicati	Non pubblicamente disponibili/com unicati	Segreto professionale	Non pubblicamente disponibili/ comunicati	Obbligo di indipendenza	Sanzioni disciplinari fino al licenziamento	n.a.

Regione amministrativa speciale di Hong Kong	CB	Si	Si	Si	Si (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Si
	DMO	Si	Si	Si	Si (solo il DMO nazionale)	Non pubblicamente disponibili né comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e di evitare conflitti di interesse	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Si
India	CB/ DMO	Si	Si	Si	Si (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	Segreto professionale	RTHA	Obbligo di indipendenza	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Si
Giappone	CB	Si	Si	Si	No	Non pubblicamente disponibili né comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza	Sanzioni disciplinari fino al licenziamento	Si
	DMO	Si	Si	Si	Non pubblicamente disponibili/co comunicati	Non pubblicamente disponibili né comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e di evitare conflitti di interesse	Sanzioni disciplinari fino al licenziamento	Si
Messico	CB	Si	Si	Si	Si (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Si
	DMO	Si	Si	Si	No	Applicati ma non comunicati	PSNPU	Tenere registrazioni e relazionare su possesso di attivi/operazioni in attivi	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Si
Singapore	CB/ DMO	Si	Si	Si	Si (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e di evitare conflitti di interesse	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Si
Corea del Sud	CB	Si	Si	Si	No	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Si
	DMO	Si	Si	Si	No	Non pubblicamente disponibili né comunicati	Non pubblicamente disponibili né comunicati	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni (non il licenziamento)	Si

Svizzera	CB	Sì	Sì	Sì	Sì (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
	DMO	Sì	Sì	Sì	Sì (solo il DMO nazionale)	Non pubblicamente disponibili né comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Sanzioni disciplinari fino al licenziamento	Sì
Turchia	CB	Sì	Sì	Sì	Sì (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni (non il licenziamento)	Sì
	DMO	Sì	Sì	Sì	No	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni (non il licenziamento)	Sì
Stati Uniti d'America	CB	Sì	Sì	Sì	Sì (solo la CB nazionale)	Applicati ma non comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì
	DMO	Sì	Sì	Sì	Non pubblicamente disponibili/co comunicati	Non pubblicamente disponibili né comunicati	PSNPU	RTHA	Obbligo di indipendenza e DIS	Unità interna per l'applicazione delle sanzioni	Sì

Legenda:

"CB" sta per "banca centrale";

"DMO" sta per "ufficio di gestione del debito";

"PSNPU" sta per "segreto professionale e divieto di uso privato";

"RTHA" sta per "limitazioni alle negoziazioni e al possesso di attivi";

"DIS" sta per "interdizione in caso di conflitto inevitabile".